

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	48	OGGETTO: LR. n. 52/89. Criteri per la realizzazione dei porticati. Provvedimenti.
DATA	31/7/2002	
SETTORE		
Proponente	3° - 1°	
Resp. Dell' esecuzione	3° - 1°	
ANNOTAZIONI		

L'anno duemiladue, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore ventuno nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all' appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
FIOCCA Roberto - Sindaco	NO	ORSINI Salvatore - Consigliere	SI
MUROLO Umberto - Vice Sindaco	SI	ROSATI Renato - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio - Assessore	SI	ZACCARDI Maurizio - Consigliere	NO
BUZZELLI Nicola - Assessore	SI	BALZANO Franco - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	NO
SAMMARONE Paolo - Assessore	SI	CARLINI Franco - Consigliere	NO
UZEO Roberto - Assessore	SI	CARUSO Angelo - Consigliere	SI
CALABRESE Antonio - Consigliere	SI	DI CARLO Maria Domenica - Consigliere	SI
MARCHIONNA Antonio - Consigliere	SI	Consiglieri presenti	13
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco	17	Consiglieri assenti ingiustificati	4
Consiglieri in carica incluso il Sindaco	17	Consiglieri assenti giustificati	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Vincenzo Cannone. Assume la Presidenza della seduta il Sig. Umberto Murolo nella sua qualità di Vice Sindaco. Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica. Successivamente all' apertura della seduta sono usciti dall' aula consiliare i consiglieri:

ROMANO Alfredo e ORSINI Salvatore.

Successivamente all' apertura della seduta sono entrati o rientrati nell' aula consiliare i consiglieri:

CARLINI Franco, ROMANO Alfredo e ORSINI Salvatore.

IL VICE SEGRETARIO
Dr. Vincenzo Capponi

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il Comune di Castel di Sangro è dotato di P.R.G. approvato definitivamente dalla Regione Abruzzo con Deliberazione della Giunta Regionale n° 6285 del 19 Settembre 1991 e pubblicato sul B.U.R.A. n° 34 del 13.10.1992;
- Che le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. non hanno normato in modo specifico la realizzazione dei porticati sia nei fabbricati esistenti che in quelli di nuova previsione;

RILEVATO che per tali fattispecie il Comune di Castel di Sangro ha finora applicato, anche se in forma limitata, come riferimento generale i criteri stabiliti in materia di porticati dall'art. 2 della L.R. 52/1989 (Norme per l'esercizio dei poteri di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni), e che attualmente stanno pervenendo sempre più numerose istanze di cittadini tese ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di queste strutture;

RITENUTO necessario regolamentare la realizzazione dei citati porticati nelle diverse zone omogenee del P.R.G., consentendone la realizzazione nei limiti che di seguito vengono stabiliti;

VERIFICATO che per la regolamentazione è possibile avvalersi degli indirizzi e dei principi dati dall'art. 2 della L.R. 52/1989 (come modificata dalla L.R. 9.5.1990 n° 67) adeguandoli alle esigenze specifiche nelle diverse zone omogenee del P.R.G.;

VISTO L'art. 2 della L.R. 52/1989, che prevede la possibilità di realizzare i porticati nel limite del 20% dell'Area Occupata (AO) dal fabbricato escludendone la relativa superficie dal computo della superficie edificabile (Se), la quale determina rapporto di copertura e cubatura;

STABILITO di intendere il concetto di Area Occupata (AO), per la realizzazione dei porticati, in maniera più restrittiva rispetto alla definizione riportata all'art. 2 della L.R. 52/1989 al fine di garantire una giusta composizione di questi spazi in rapporto alle dimensioni complessive dell'edificio, il quale potrà essere meglio qualificato anche sotto il profilo estetico;

RITENUTO STABILIRE:

- Che per "Area Occupata" (AO) deve intendersi:
 - "La superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro, individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori terra dell'edificio o seminterrate - quest'ultime a condizione che abbiano destinazione abitativa o equivalente (art. 40 Reg. Ed.) - compresi gli sporti della gronda di profondità max non superiore a m 0.70 e gli aggetti dei balconi con profondità max di m 1.00.
- Che sono da escludere dal computo dell'Area Occupata per i fini di che trattasi le parti del fabbricato interrate o seminterrate (quest'ultime se a destinazione diversa da locali di abitazione ai sensi dell'art. 40 del Reg. Ed.), e le pensiline di qualunque genere;
- Che la realizzazione dei porticati con le ammissibilità riportate nella presente deliberazione è possibile in Zona Agricola - Sottozona M1 - Zona agricola con compatibilità insediativa e M2 - Zona agricola a sviluppo controllato - nel rispetto delle distanze dai confini;
- Che nel caso di superficie superiore al limite prefissato del 20% dell'Area Occupata dal fabbricato, calcolata come stabilito nei punti precedenti, l'incremento dovrà essere conforme, previa verifica urbanistica, agli indici e parametri previsti dalla normativa che disciplina l'edificazione in tale zona;
- Che per quanto riguarda le altre zone omogenee la realizzazione di tali manufatti è consentita esclusivamente nella zona artigianale "H" - Industria e Artigianato, nella Zona "E" - Zona

- Nuova Espansione e nella Zona G – Residenza Turistica, nei limiti della superficie coperta e nel rispetto delle distanze e prescrizioni previste dai relativi Piani Particolareggiati;
- Che la realizzazione dei porticati, con le ammissibilità previste nella presente deliberazione, è possibile per i locali di abitazione con le tipologie d'uso riportate all'art. 40 comma 2° del Regolamento Edilizio Comunale;
 - Che non è consentito l'inserimento di porticati in fabbricati esistenti, con le ammissibilità previste nella presente deliberazione, nelle Zone del P.R.G. in cui risultano decaduti i vincoli ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 1187/1968, in questo caso resta salva l'applicazione dell'art. 89 della L.R. 18/83 come succ. modificata dalla L.R. 70/95;

VERIFICATO che la tipologia dell'intervento, sia che riguardi un nuovo fabbricato o che interessi un immobile esistente, ai sensi della vigente normativa è subordinata al rilascio di concessione edilizia;

VISTO l'art. 2 della L.R. 18.11.1989 come modificato dall'art. 1 L.R. 9.5.1990 n° 67;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale art. 40 – comma 2°;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267, sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Settore 3° - Ufficio Edilizia e Urbanistica sotto il profilo della "regolarità tecnica";

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Con riferimento a quanto in premessa;

- 1) **CONSENTIRE** la realizzazione dei porticati sui fabbricati esistenti e su quelli di nuova previsione ai sensi dell'art. 2 L.R. 52/1989 (mod. dalla L.R. 9.5.1990 n° 67) che fissa nella misura del 20% dell'Area Occupata dal fabbricato il limite della superficie destinata a porticato da escludere dal computo della superficie edificabile;
- 2) **DEFINIRE** l'Area Occupata (AO) di un fabbricato, sia che si tratti di edificio esistente o di nuova previsione, nel seguente modo:
"La superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo ingombro, individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti fuori terra dell'edificio o seminterrate - quest'ultime a condizione che abbiano destinazione abitativa o equivalente (art. 40 comma 2° Reg. Ed.) - compresi gli sporti della gronda di profondità max non superiore a m 0.70 e gli aggetti dei balconi con profondità max di m 1.00. Sono da escludere dal computo dell'Area Occupata (A.O.) per i fini di che trattasi le parti del fabbricato interrate o seminterrate (quest'ultime se a destinazione diversa da locali di abitazione ai sensi dell'art. 40 del Reg. Ed.), e le pensiline di qualunque genere";
- 3) **DARE ATTO**
 - a) Che la realizzazione dei porticati, con le ammissibilità previste nella presente deliberazione, è possibile per i locali di abitazione con le tipologie d'uso riportate all'art. 40 comma 2° del Regolamento Edilizio Comunale;

- b) che tale realizzazione è prevista in Zona Agricola – Sottozona M1 “Zona agricola con compatibilità insediativa” e M2 - “Zone agricola a sviluppo controllato” nel rispetto delle distanze dai confini;
 - c) che nel caso di superficie superiore al limite prefissato del 20% dell’Area Occupata dal fabbricato, calcolata come stabilito nei punti precedenti, l’incremento dovrà essere conforme, previa verifica urbanistica, agli indici e parametri previsti dalla normativa che disciplina l’edificazione in tale zona;
 - d) che per quanto riguarda le altre zone omogenee la realizzazione di tali manufatti è consentita esclusivamente nella zona artigianale “H” – Industria e Artigianato, nella Zona “E”- Zona Nuova Espansione e nella Zona G – Residenza Turistica, nei limiti della superficie coperta e nel rispetto delle distanze e prescrizioni previste dai relativi Piani Particolareggiati;
 - e) che non è consentita la realizzazione di porticati, con le ammissibilità previste nella presente deliberazione, nelle altre zone di P.R.G. ed in quelle in cui risultano decaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell’art. 2 della Legge n° 1187/1968, in tale caso resta salva l’applicazione dell’art. 89 della L.R. 18/83 come succ. modificata;
- 4) **DARE ATTO** che la realizzazione dell’intervento, sia che riguardi un nuovo fabbricato o che interessi un immobile esistente, ai sensi della vigente normativa è subordinata al rilascio di concessione edilizia;
- 5) Dichiarare con separata votazione e con voti unanime la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Claudio Buzzelli)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Cannone)

---oOo---

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, quale proponente, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA** sulla proposta della presente deliberazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE *f.f.*

(Ing. Elip Frabotta)

Elip Frabotta

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 20 AGO. 2002



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Cannone)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO II 20 AGO. 2002

L'IMPIEGATO ADDETTO
(Nicolina Santostefano)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi.

CASTEL DI SANGRO II - 2 OTT. 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE I°
(Dott. Vincenzo Cannone)